

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: LIVELLI REDDITUALI DA LUGLIO 2021 A GIUGNO 2022

I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) sono rivalutati annualmente, con effetto dall'1 luglio, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente (legge 13/5/1988 n. 153).

L'art. 5 del decreto-legge 8/6/2021 n. 79^(*) ha riconosciuto agli aventi diritto all'ANF, a decorrere dall'1 luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Di conseguenza, con il messaggio 17/6/2021 n. 2331, l'INPS ha comunicato che:

- sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare - pubblicati nelle tabelle disponibili al link sotto riportato e che avranno validità dall'1 luglio 2021 per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali - per la definizione del diritto e della misura relativi all'ANF;
- le note di cui alle citate tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui all'art. 5 del d.l. n. 79/2021;
- gli importi dell'ANF saranno calcolati comprendendo le relative maggiorazioni, e resi disponibili attraverso le consuete modalità procedurali;
- i lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare, per il periodo valido dall'1 luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando la specifica procedura presente sul proprio portale istituzionale;
- restano ferme le disposizioni relative alle modalità di presentazione della domanda attualmente valide e indicate nella circolare n. 45/2019 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2019);
- ulteriori indicazioni operative, con particolare riferimento alle maggiorazioni previste dall'art. 5 del d.l. n. 79/2021, saranno oggetto di apposita circolare di prossima emanazione.

Tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali

<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11048&flagOriginale=1>

^(*) Art. 5 del d.l. 8 giugno 2021 n. 79

Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare

1. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

2. Agli oneri derivanti dal comma. 1, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.